



CITTA' DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE II
CENTRO DI COSTO: ECONOMATO

PROT. INT. 433/2018

Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Alberto POLLO)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE
N° 800/EC DEL 28/11/2018

OGGETTO: Adesione a convenzione CONSIP - Servizi Facility Management Uffici 3 light-proroga tecnica contrattuale nelle more del completamento della nuova procedura di gara indetta da Consip

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n° 699/EC del 18.10.2013 il Comune di Biella aderiva alla convenzione Consip relativa ai Servizi Facility Management Uffici 3 light affidando il servizio di pulizia degli stabili comunali e l'apertura dei bagni pubblici alla ditta Manital Idea S.p.A., società aggiudicataria del lotto 1 (Piemonte e Valle d'Aosta), sottoscrivendo il contratto di adesione, prot. n° 55594 del 11.10.2013, CIG derivato 535735987F, per il periodo 01.12.2013/30.11.2017;
- che in data 19.03.2014 Consip S.p.A. ha pubblicato il nuovo bando relativo alla convenzione Servizi Facility Management 4 (servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi tipo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca), in particolare per la Provincia di Biella il lotto 1, la cui data presunta di fine procedimento è stata più volte differita, fino ad individuarla per il secondo trimestre 2018;
- che in data successiva sul portale di Acquistinretepa è stato indicato quale termine per la presunta fine del procedimento di gara il giorno 28.09.2018;
- che con determinazioni del Dirigente n° 848/EC del 27.11.2017 e n° 435/EC del 29.05.2018 si era già provveduto a prorogare il contratto in essere in quanto Consip aveva previsto l'ultimazione delle procedure di affidamento del servizio summenzionato alla data sopra indicata;
- che ancora in data odierna sul portale è riportata la data del 28 settembre 2018 quale termine per la presunta fine del procedimento di gara e non risulta aggiudicato nessun lotto oggetto della Convenzione

RILEVATO che in vista della scadenza del contratto prot. 55594 dell'11/10/2013, CIG derivato 535735987F, per l'affidamento dei servizi si rende necessario prorogare di ulteriori 6 mesi il contratto stesso, dal 01/12/2018 al 31/05/2019, in ragione delle seguenti considerazioni:

- i servizi di Facility Management sono necessari al fine di mantenere e garantire la piena funzionalità e fruibilità degli immobili nel rispetto di tutte le normative vigenti e a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- il Comune di Biella deve obbligatoriamente garantire i suddetti servizi di Facility Management senza soluzione di continuità, al fine di evitare disagi e disservizi e scongiurare la possibilità di chiusura sedi, sino all'attivazione della nuova Convenzione Consip FM4;
- che la convenzione Servizi Facility Management Uffici 3 Light all'art. 5, comma 5, espressamente prevede che, nel caso in cui cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore dovrà prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo Fornitore;
- che il Comune di Biella, secondo le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del D.L. 66/2014 è tenuto a ricorrere a convenzioni o accordi quadro di analoga tipologia attivi presso soggetti aggregatori di riferimento o Consip;
- che attualmente non è presente alcuna convenzione o accordo quadro alla quale aderire.

CONSIDERATO che è senz'altro possibile utilizzare lo strumento della proroga nel caso di specie, atteso che, dalle circostanze rappresentate in premessa, emergono sia il sussistere di condizioni particolari derivanti da ragioni non imputabili al Comune di Biella, ma rintracciabili nel grave e imprevedibile differimento dell'attivazione della Convenzione Consip FM4, sia del permanere della necessità e dell'urgenza di garantire la continuità dei servizi di facility Management.

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, nelle more dell'aggiudicazione della Gara bandita da Consip in data 19/03/2014 "Facility Management 4", risultano sussistere i presupposti per poter procedere alla proroga, agli stessi patti, prezzi e condizioni, e per il periodo strettamente necessario del contratto prot. n° 55594 del 11.10.2013, CIG derivato 535735987F, per l'affidamento dei servizi di Facility Management per gli immobili comunali e l'apertura dei bagni pubblici del Comune di Biella.

CONSIDERATO che il Fornitore si è impegnato, con nota datata 26 novembre 2018 a confermare, per tutto il periodo della proroga, gli stessi prezzi previsti nella summenzionata Convenzione.

VERIFICATO che il dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, con qualifica di Economo, è in possesso di un'adeguata professionalità in rapporto all'appalto stesso, al fine di poter essere nominato, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento.

ACQUISITA agli atti d'ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 42 del D.lgs. 50/2016.

DATO ATTO:

- il soggetto che adotta il presente atto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- il soggetto che adotta il presente atto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.lgs. 50/2016.

VISTI:

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 s.m.i.;
- la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018 – 2020.

DETERMINA

1. di prorogare il contratto per il servizio di pulizie degli immobili comunali e l'apertura dei bagni pubblici del Comune di Biella, prot. n° 55594 del 11.10.2013, CIG derivato 535735987F, comprensivo delle successive integrazioni e modifiche, avvenute per mezzo dei diversi atti aggiuntivi, stipulati con il Fornitore dal dr. Dorian Meluzzi, ex dirigente del Settore Economico finanziario, attualmente collocato in quiescenza, per ulteriori sei mesi e in favore della società Manital Idea S.p.A. di Ivrea, titolare del precedente contratto a far data dal 1° dicembre 2018 fino al 31 maggio 2019 agli stessi patti, oneri e condizioni attualmente vigenti e per un importo complessivo pari a Euro 156.360,60 più IVA;
2. di stabilire che all'atto dell'attivazione della nuova convenzione Consip per i servizi di Facility Management questa Amministrazione provvederà a recedere, senza necessità di giustificazione, dal contratto di proroga tecnica, dandone preventiva comunicazione al fornitore a mezzo PEC, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di operatività del recesso stesso. Alla data di efficacia di quanto sopra descritto, il fornitore dovrà interrompere l'erogazione delle prestazioni contrattuali. In caso di recesso il fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza diritto di riconoscimento di alcun indennizzo;
3. di dare atto che il fornitore sarà tenuto ad integrare la cauzione definitiva e la polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (RCT/O) per il periodo dal 01/12/2018 al 31/05/2019
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento è il dr. Alberto POLLO, funzionario del Comune di Biella, che assume anche il ruolo di direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 111, comma 2 del medesimo decreto legislativo;

DI DARE ATTO infine che:

1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal vigente regolamento comunale di contabilità;
2. i pagamenti derivanti dall'impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs. 192/2012;
4. con successivi ed appositi atti, si procederà alla formalizzazione dell'impegno di spesa per l'affidamento del servizio di cui trattasi

DICHIARA

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

Il Dirigente del Servizio
(*Dr.ssa Angelina FATONE*)